

Regolamento di modifica del "Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia", emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321

Art. 1 modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 321/2003

Art. 2 modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 321/2003

Art. 3 modifiche dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 321/2003

Art. 4 sostituzione delle tabelle 8 e 10-bis allegate al decreto del Presidente della Regione 321/2003

Art. 5 inserimento della tabella 10-ter nel decreto del Presidente della Regione 321/2003

Art. 6 entrata in vigore

Art. 1 modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 321/2003

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<delle singole province>> sono sostituite dalle seguenti: <<corrispondente all'ambito territoriale delle ex province>>.

Art. 2 modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 321/2003

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 321/2003, le parole <<territori provinciali>> sono sostituite dalle seguenti: <<ambiti territoriali delle ex province>>.

Art. 3 modifiche dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 321/2003

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 321/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole <<ambiti provinciali>> sono sostituite dalle seguenti: <<ambiti territoriali delle ex province>>;

b) al comma 6 le parole <<nelle tabelle 8, 9, 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<7, 8, 9, 10 e 10-ter>>.

Art. 4 sostituzione delle tabelle 8 e 10-bis allegate al decreto del Presidente della Regione 321/2003

1. La tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Regione 321/2003 è sostituita dall'allegato A al presente regolamento.

2. La tabella 10-bis allegata al decreto del Presidente della Regione 9 settembre 321/2003 è sostituita dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 5 inserimento della tabella 10-ter nel decreto del Presidente della Regione 321/2003

1. Dopo la tabella 10-bis allegata al decreto del Presidente della Regione 321/2003 è aggiunta la tabella 10-ter di cui all'allegato C al presente regolamento.

Art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 4, comma 1)

Sostituzione della Tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Regione 321/2003

Tabella 8

(riferita all'articolo 3, comma 6, DPREg n. 321/2003)

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione solo nel territorio dei comuni di: Castelnuovo del Friuli (PN); Pinzano al Tagliamento (PN); Forgaria nel Friuli (UD)

<i>NOME VITIGNO</i>	<i>SINONIMO</i>	<i>A) ammessa</i>	<i>ORIGINE</i>
		<i>C) consigliata</i>	
<i>Vitigni a bacca bianca</i>			
Sciaglin		C	AUTOCTONO
Ucelut		C	AUTOCTONO
<i>Vitigni a bacca rossa</i>			
Cjanorie		A	AUTOCTONO
Forgiarin		C	AUTOCTONO
Piculit neri		C	AUTOCTONO

Allegato B

(riferito all'articolo 4, comma 2)

Sostituzione della Tabella 10-bis allegata al decreto del Presidente della Regione 321/2003

Tabella 10-bis

(riferita all'articolo 6, comma 2, DPREg n. 321/2003)

Varietà di viti per uve da vino classificate come varietà in osservazione

NOME VITIGNO	CODICE Registro nazionale	SINONIMO
<i>Vitigni a bacca bianca</i>		
Fleurtaï	497	UD-34.111
Soreli	500	UD-34.113
Sauvignon Kretos	844	UD-76.026
Sauvignon Nepis	845	UD-55.098
Sauvignon Rytos	846	UD-55.100
Refosco B	487	
Sagrestana B	488	
<i>Vitigni a bacca rossa</i>		
Jiulus	498	UD-36.030
Cabernet Eidos	840	UD-58.083
Cabernet Volos	841	UD-32.078
Merlot Kanthus	842	UD-31.122
Merlot Khorus	843	UD-31.125
Fumat N	479	

Allegato C

(riferito all'articolo 5)

Inserimento della Tabella 10-ter nel decreto del Presidente della Regione 321/2003

Tabella 10-ter

(riferita all'articolo 3, comma 6, DPREg n. 321/2003)

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione solo nel territorio del comune di Forgaria nel Friuli (UD) e dei comuni già ricompresi nel territorio della provincia di Pordenone

<i>NOME VITIGNO</i>	<i>SINONIMO</i>	<i>VARIETÀ</i>	<i>ORIGINE</i>
		<i>A) ammessa</i>	
		<i>C) consigliata</i>	
<i>Vitigni a bacca nera</i>			
Cordenossa N		A	AUTOCTONO

VISTO: IL PRESIDENTE